COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.80

del 26 Aprile 2023

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

Programma Gare Calcio a 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

Programma Gare Calcio a 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGNORI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO, ANDREA BATTISTELLA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 26.4.2023 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO .

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRETURO / SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO, DISPUTATA IL 2.4.2023 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 74 del 6.4.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. San Giuseppe di Caruscino ha impugnato e chiesto l'annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione sopra specificata adottata dal G.S. per intemperanze di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro durante la gara e inoltre perché nel corso della stessa propri tesserati non identificati, forzavano la porta dello spogliatoio di quest'ultimo creando scompiglio con i documenti di entrambe le squadre e gli effetti personali del direttore di gara.

La società appellante ha contestato gli addebiti sia in relazione alle intemperanze sugli spalti, sul presupposto di non avere avuto tifosi al seguito, sia per la forzatura della porta dello spogliatoio dell'arbitro da parte di un proprio tesserato, perché circostanza non percepita direttamente dal direttore di gara ma al medesimo riferita da un dirigente della squadra avversaria.

Osserva la Corte che la sanzione pecuniaria irrogata dal primo giudice deve essere confermata sulla base delle seguenti considerazioni:

1) dal referto arbitrale si evince che, durante la gara, sostenitori dell'appellante hanno più volte ingiuriato e minacciato l'arbitro;

2) allorché il calciatore Marfia, della società appellante, è stato espulso, lo stesso ha protestato, ingiuriato e minacciato l'arbitro fino a quando i compagni di squadra lo hanno allontanato e, successivamente, anche i dirigenti di entrambe le società;

3) se è vero che la paternità del gesto compiuto negli spogliatoi dell'arbitro è stata riferita a quest'ultimo da un dirigente della società Preturo, è altrettanto vero che una serie di indizi fanno propendere per la veridicità di quanto riferito dallo stesso dirigente giacché, diversamente, non si capirebbe chi altri avrebbe potuto essere l'autore di un simile comportamento se non colui che aveva avuto motivi di risentimento.

Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,

DELIBERA

di respingere l'appello, confermando la sanzione inflitta dal primo giudice, anche in relazione all'obbligo di risarcire il danno se richiesto e documentato.
Dispone addebitarsi la tassa d'appello.

APPELLO DEI CALCIATORI PIETRUCCI STEFANO E STACCHIOTTI ROBERTO (SOCIETA' SANTEGIDIESE 1948 S.S.D.) AVVERSO LE SQUALIFICHE PER TRE TURNI INFLITTE LORO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE 1948 / ALBA ADRIATICA, DISPUTATA IL 2.4.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA, GIRONE "A" (C.U. n° 74 del 6.4.2023 – C.R.A.).

Con appelli ritualmente proposti, i calciatori Pietrucci Stefano e Stacchiotti Roberto, della società Santegidiese 1948 S.S.D., hanno impugnato e chiesto la riduzione delle squalifiche loro comminate a due giornate effettive di gara, ovvero, in subordine, la commutazione della terza giornata in ammenda, sanzioni adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni:
(Pietrucci Stefano) "*Perché strattonava e tratteneva ripetutamente un calciatore avversario nel tentativo di colpirlo con una testata*";
(Stacchiotti Roberto) "*Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario che colpiva con una gomitata sul volto*".

Il Pietrucci ha dedotto che l'episodio contestato deve essere considerato quale spontaneo faccia a faccia – seppure acceso ed inurbano – tra due avversari in conseguenza di un fallo di gioco; lo Stacchiotti, analogamente, ha ricondotto la fattispecie ad un frequente contatto di gioco in area di rigore tra un difensore ed un attaccante di dubbia fallosità, dal che l'ulteriore dubbio sul provvedimento di espulsione che ne è conseguito e, a maggior ragione, sulla squalifica per tre gare effettive.

Osserva la Corte che gli appelli proposti devono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, visto che riguardano le sanzioni inflitte in relazione alla gara Santegidiese – Alba Adriatica.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore Stefano Pietrucci, ritiene la Corte che, a prescindere da qualunque altra considerazione, la sanzione inflitta allo stesso debba essere ridotta in quanto il G.S. non avrebbe dovuto considerarla al pari di quella inflitta al calciatore Stacchiotti, visto che il primo si è reso responsabile di un tentativo di azione violenta senza seguito ed il secondo di un vero e proprio atto di violenza che si è concretizzato in danno di un avversario, come meglio specificato solo nel supplemento arbitrale.

La sanzione inflitta allo Stacchiotti deve, quindi, essere confermata in quanto anche dal detto supplemento si riferisce che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, lo stesso si è reso responsabile non di un fallo di gioco privo di volontarietà, ma di un gesto volontario potenzialmente pericoloso e diretto a compromettere l'integrità fisica dell'avversario, peraltro avvenuto alla scadenza del primo tempo regolamentare.

Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,

C.U. N. 80 del 26.4.2023

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Pietrucci Stefano a due gare, confermando nel resto l'impugnata decisione. Dispone addebitarsi la tassa relativa all'appello proposto dal calciatore Stacchiotti Roberto sul conto della società Santegidiese 1948 S.S.D., come da autorizzazione dalla stessa rilasciata. Dispone, altresì, accreditarsi la tassa relativa all'appello del calciatore Pietrucci Stefano, ove addebitata, sul conto della stessa società.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 26/4/2023.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)